



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

☒ c.a.p. 09070, Piazza Parrocchia n° 6, ☎ tel. 0785/57723 Fax 0785/57860

aidomaggiore@tiscali.it

www.comuneaidomaggiore.it

Area Amministrativa - Ufficio Servizio Sociale

Pubblicato all'Albo Pretorio
al n. 207 del 10.08.2011

**PROCEDURA APERTA
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S 2011/2012
CAPITOLATO SPECIALE
CIG: 3139147A0B**

Art. 1)- OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il trasporto di n° 22/24 alunni dal Comune di Aidomaggiore alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Norbello ed alla Scuola Secondaria di primo grado di Ghilarza e viceversa, per tutti i giorni di attività didattica previsti nel calendario scolastico (n° 6 gg. di lezione), ivi compresi gli eventuali rientri pomeridiani e i giorni per gli esami finali nonché il trasporto degli alunni per effettuare attività collaterali (attività scolastica ed extrascolastica programmate dalla scuola o a cui la scuola intende partecipare, laboratori vari, viaggi di istruzione) per un massimo di 500 Km.

Il percorso medio giornaliero è così stabilito:

Percorso di andata

Aidomaggiore – Norbello (Scuola Primaria e Secondaria)	Km 8 circa
Norbello – Ghilarza (Scuola Secondaria di I grado)	Km 4 circa

Percorso di rientro

Ghilarza – Norbello (Scuola Primaria e Secondaria)	Km 4 circa
Norbello(Scuola Primaria e Secondaria) – Aidomaggiore	Km 8 circa

In caso di **tempo prolungato** presso la Scuola Primaria di Norbello il percorso di rientro sarà:
Ghilarza-Norbello- Aidomaggiore Km 12 circa

Eventuale adozione di percorsi alternativi scelti dalla ditta dovranno essere comunicati a questa amministrazione e nulla sarà dovuto in più alla ditta.

La ditta, qualora se ne presenti la necessità, dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap.

Il servizio prevede, oltre l'autista, la presenza fissa di un accompagnatore di cui la ditta aggiudicataria ha la piena responsabilità circa l'operato.

Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.

Art. 2)- DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto avrà la durata dell'intero anno scolastico 2011/2012, con decorrenza presumibilmente dal **15/9/2011 - 30/6/2012** (con possibili variazioni sulla base del calendario scolastico emanato dalle competenti autorità).

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale, nel triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale, si riserva la facoltà di applicare la procedura disciplinata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/ 2006 comma 5 lettera b), e dall' art. 31 paragrafo 4 lettera b) della direttiva 2004/18/CE.

Art. 3)- PERCORSI DI LINEA E FERMATE.

Il trasporto verrà effettuato, in via generale, per accompagnare gli alunni da n° 2 punti di raccolta (fronte Municipio e Via Roma) alla sedi scolastiche della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sita in Norbello Via G. Deledda n° 1 e della Scuola Secondaria di I grado sita in Ghilarza sita in Via Delogu n° 227.

Tali percorsi possono subire modifiche in dipendenza di giustificati motivi dell'utenza o del Comune. In tal caso sarà cura del Responsabile del Servizio comunicare preventivamente le modifiche all'appaltatore.

In ogni caso l'appaltatore dovrà assicurare il recapito, a prescindere da qualsiasi impedimento.-

Art. 4)- ORARIO DI SERVIZIO.

L'orario di servizio del trasporto sarà quello indicato dall'Amministrazione e, comunque, in concomitanza e dipendenza dell'orario scolastico, in modo da garantire la presenza degli alunni per 6 giorni la settimana presso i plessi scolastici in orario antimeridiano entro le ore 8,25, e rientro con partenza non oltre cinque minuti oltre il termine delle lezioni.

Nella prestazione ordinaria del servizio sono compresi anche gli eventuali rientri pomeridiani il cui orario sarà successivamente definito dalle autorità scolastiche e comunicato alla ditta aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere garantito esclusivamente negli orari definiti nel calendario scolastico indicato dalla autorità scolastica, in occasione di assemblee sindacali e scioperi, o altre variazioni di orario comunicate dalla scuola, che prevedono orari di ingresso ed uscita differenziati per le diverse classi, sarà cura delle famiglie provvedere autonomamente al trasporto degli alunni presso la sede scolastica, oppure usufruire del servizio di trasporto nel rispetto degli orari stabiliti. In tal caso sarà responsabilità della famiglia verificare l'ingresso e la custodia dei ragazzi.

Art. 5) SERVIZI OPZIONALI ED AGGIUNTIVI

Per i servizi occasionali, opzionali ed aggiuntivi non disciplinati nell'art. 1 (eccedenti il monte chilometrico di 500 Km) l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, alle stese condizioni contrattuali, ulteriori servizi, richiesti dalla Direzione Scolastica al Comune, di trasporto degli alunni per visite didattiche, escursioni e partecipazioni ad attività sportive, culturali, etc....

Per i servizi occasionali, le date e gli orari e corrispettivo saranno stabiliti di volta in volta.

Per l'effettuazione dei suddetti viaggi è previsto un preavviso non inferiore alle 24 ore.

Art. 6)-CANONE D'APPALTO.

Il canone d'appalto a base di gara è stabilito in €29.100,00, iva esclusa ed ogni altro onere incluso di cui € 23.500,00 per il servizio di trasporto (per circa 250 viaggi) ed €5.600,00 per il servizio di accompagnamento.

Il costo di ciascun viaggio (A/R) è convenzionalmente determinato tenendo conto del costo annuale dell'appalto diviso per il numero complessivo dei viaggi stimati da percorrere in un anno scolastico (circa 250), ed a fini contrattuale si ottiene dividendo l'importo dedotto in fase di aggiudicazione, con l'applicazione del ribasso effettuato, ed il numero complessivo dei viaggi stimati.

Il corrispettivo mensile per il servizio sarà determinato dal costo di ciascun viaggio per il numero effettivo dei viaggi effettuati nel mese.

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate, entro venti giorni dal ricevimento della fattura all'ufficio protocollo corredata della scheda mensile del servizio di trasporto relativa ai viaggi effettuati e comunque dopo l'acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti.

L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n° 270.

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Lavori Pubblici.

Con tale compenso l'appaltatore si intende remunerato da qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio in esame, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.

Art. 7)- MEZZO DI TRASPORTO.

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio mezzo, in proprietà o in disponibilità giuridica della ditta stessa, idoneo al servizio da espletare, in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, privo di vizi o difetti di funzionamento, regolarmente collaudato ed omologato per il servizio stesso, in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione, in regola con le revisioni.

Il suddetto veicolo deve essere, essere rispondente al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico.

Deve avere una capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire, all'interno del veicolo destinato al servizio deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione

Deve altresì essere tenuto in perfetto stato di pulizia interna ed esterna.

Art. 8) - PERSONALE

La ditta appaltatrice deve espletare il servizio con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente.

I conducenti incaricati dalla ditta devono essere in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P. D) e della "CQC" (carta di qualificazione del conducente) rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Per la figura dell'accompagnatore la ditta dovrà garantire la presenza di un addetto/a in possesso dell'idoneità fisica al ruolo da svolgere.

Prima dell'inizio del servizio la ditta dovrà comunicare al Comune le generalità dell'autista e dell'accompagnatore e trasmettere copia delle relative patenti e abilitazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di valutare il servizio prestato dall'operatore e di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.

Ogni e qualsiasi variazione deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all'Amministrazione Comunale.

La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all'Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari lavorativi degli uffici comunali. E' fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l'autista e/o l'accompagnatore), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.

L'appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo abilitato al servizio.

Art. 9) COMPITI DELL'AUTISTA E DELL'ACCOMPAGNATORE

Il personale adibito è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti degli studenti e in particolare dovrà adottare le dovute cautele durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, avvio dell'automezzo, necessaria a garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Il conducente dovrà usare prudenza e diligenza nella condotta di guida, è sarà responsabile di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che lui stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto.

L'autista non potrà in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto.

L'accompagnatore dovrà vigilare sui passeggeri durante il tragitto, ed è responsabile nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

L'obbligo di vigilanza del personale termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica.

Inoltre, l'accompagnatore e l'autista devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

L'aggiudicatario dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire all'Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.

L'Impresa si impegna, altresì, di multare il personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune, tenendo salvi i provvedimenti eventualmente stabiliti dalla Legge.

Art. 10) - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore:

- la tassa di circolazione, le spese di assicurazione del mezzo, revisione del veicolo;
- l'assicurazione R.C. auto e di responsabilità civile verso terzi per un massimale di copertura adeguato alle condizioni di rischi che implica l'appalto;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo;
- le spese di carburante;
- le spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- sostituzione a proprie spese del mezzo comunale temporaneamente non efficiente con altro abilitato al trasporto scolastico;
- eventuali sanzioni ed infrazioni alle norme del codice della strada ed eventuali danneggiamenti per incuria, colpa o dolo;
- tutte le spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

La ditta ha l'obbligo inoltre di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso a persone estranee al servizio.

Art. 11)- RISPETTO CLAUSOLE CONTRATTUALI.

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio in ogni circostanza, fatta eccezione esclusivamente degli eventi calamitosi o per causa di forza maggiore.

Art. 12) - CAUZIONE DEFINITIVA.

A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà versare una cauzione pari al 5% dell'importo aggiudicato (compreso IVA), mediante polizza fidejussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del trasporto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dal canone d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 13)- OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 14)- INADEMPIENZE.

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale di € 50,00 (eurocinquanta/00), con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della Determinazione del responsabile del servizio.

In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia, oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del responsabile del servizio.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Ente, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva di far eseguire da terzi il mancato, incompleto o trascurato servizio, con spese a carico dell'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.

Art. 15)- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso terzi.

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso terzi. La ditta è tenuta alla scrupolosa osservazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio e la circolazione stradale.

Art. 16)- INFORTUNI E DANNI.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, nell'esecuzione del servizio, dovuti a negligenza o colpa dell'appaltatore, restando a suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società assicuratrici.

Art. 17)- CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia che insorgesse nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la definizione avrà logo secondo le norme degli artt. 56 - 57- 58 - 59 del Capitolato d'oneri generali, approvato con D.M. del 28/10/1985.

Art. 18)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

In caso di inadempienza, ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.

Art. 19)- DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza preventivo consenso scritto dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'appaltatore medesimo.

Art. 20)- SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.

La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali obbligatorie dovute ai sensi di legge e a quelle previste dal presente capitolato. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna inclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente Capitolato, oltre la decadenza dell'affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'appalto del servizio ad altra ditta.

Sono in ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. Il medesimo assume, a suo completo carico tutte le imposte, tasse, oneri assicurativi e previdenziali, derivanti dall'appalto, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Art. 21)- -GARANZIE

Per partecipare alla gara, è richiesta a pena di esclusione, la ditta dovrà presentare a corredo dell'offerta una garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara presentata con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.



La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un istituto autorizzato all'emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualità.

Art. 22)- COSTITUZIONE IN MORA.

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 23)- DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA

Si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente capitolato quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Art. 24) OBBLIGHI TRACCIABILITA'

La ditta si dovrà impegnare all'atto della stipulazione del contratto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 25) DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Aidomaggiore, Piazza Parrocchia n° 6. Tutte le comunicazioni e notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi in cui è prevista la lettera raccomandata

Aidomaggiore, 10.08.2011

*Il Responsabile del Servizio
Patrizia Murru*